



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

### Le Sezioni Unite dettano lo statuto della confisca del profitto

L' Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione UCPI segnala la sentenza 26.9.2024, depositata in data 8 aprile 2025, n. 13783, con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo la questione rimessa dalla VI Sezione con ordinanza del 5 marzo 2024, depositata il 3.6. 2024, n. 22935, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

*La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.*

*In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.*

*I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.*

#### La vicenda processuale

L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite è sorta nell'ambito di un ricorso di legittimità presentato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzato ad una serie di reati di corruzione e più fatti di corruzione tra privati, con la quale era stata disposta la confisca nei confronti di due dei concorrenti nei reati.

Al mero fine di comprendere la portata della pronuncia in esame, di seguito si richiameranno per sommi capi le questioni giuridiche che sono state poste nei ricorsi di legittimità in relazione alla confisca applicata in base all'art. 2641 c.c.

### Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Va precisato che la sentenza di applicazione della pena aveva disposto nei confronti di F. - funzionario pubblico al quale era stato contestato di aver percepito denaro a compenso di atti contrari ai propri doveri d'ufficio consistenti nell'aver aggiudicato alcune procedure pubbliche per lo svolgimento di lavori edili a due soggetti privati concorrenti nei reati – la confisca diretta delle somme corrispondenti al profitto complessivamente indicato nei diversi capi di imputazione e, in via sussidiaria, quella per equivalente.

Nei confronti invece di M., al quale era stato attribuito il ruolo di privato corruttore in concorso con F. e altro soggetto privato giudicato in separato procedimento, era stata disposta la confisca per equivalente per un valore pari al profitto risultante dai capi di imputazione per i quali il medesimo aveva chiesto l'applicazione della pena.

Nel proprio ricorso, la difesa di F. aveva fondamentalmente posto all'attenzione della Corte di cassazione, una prima questione che verteva sul fatto che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la confisca diretta del denaro ritenuto profitto dei patti corruttivi senza che dal fascicolo delle indagini preliminari fosse emersa la prova dell'effettivo conseguimento del profitto da parte del funzionario. Al riguardo, si era osservato che nei capi di imputazione si faceva riferimento ad accordi spartitori intercorsi fra i correi senza che però fossero state accertate le effettive dazioni di denaro.

Inoltre, in entrambi i ricorsi, quello di F. e quello del privato corruttore M., si lamentava che la confisca per equivalente per un valore pari all'intero profitto dei reati contestati, era stata disposta in applicazione del principio solidaristico, in base al quale in caso di concorso nel reato si legittima l'applicazione della misura in capo a ciascun correo per l'intero profitto dei reati.

Al riguardo, si sottolineava che l'adozione di tale principio, da un lato aveva portato ad applicare la confisca per equivalente in relazione ad un vantaggio patrimoniale la cui concreta entità non era mai stata provata, ed inoltre aveva finito per determinare una duplicazione dell'oggetto della misura ablativa, disposta per l'intero nei confronti di entrambi i ricorrenti.



La VI Sezione della Corte di Cassazione, prendendo atto del contrasto giurisprudenziale relativo all'applicazione del principio solidaristico, aveva provveduto a rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Tuttavia, nel decidere le sorti del ricorso, le Sezioni Unite, non si sono limitate a risolvere l'annoso contrasto giurisprudenziale riguardante le modalità di applicazione della confisca per equivalente nell'ipotesi del concorso di persone nei reati.

La pronuncia, oltre a risolvere la questione oggetto della rimessione, ha colto altresì l'occasione per ristabilire i principi in base ai quali si deve operare la distinzione tra confisca diretta e per equivalente con particolare riferimento alla confisca di denaro.

A tale scopo, le Sezioni Unite hanno passato in rassegna le definizioni e le regole applicative rilevanti in tema di confisca del profitto, che possono essere sintetizzate nel modo seguente.

#### La nozione di profitto del reato

Come ricordato nella pronuncia, non esistendo nel codice penale una definizione di profitto, tale nozione deriva dall'elaborazione giurisprudenziale.

Sulla base dei principi ormai consolidati può dirsi acquisita l'individuazione del profitto quale vantaggio economico avente due requisiti ovvero il fatto di costituire un effettivo incremento patrimoniale e quello di derivare causalmente dal reato.

La definizione di profitto così cristallizzata, è stata recepita anche dalla giurisprudenza formatasi in tema di confisca del profitto nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a partire dalla pronuncia emessa dalle Sezioni unite nel noto caso relativo alle società Impregilo-Fisia deciso da Cass. Pen. Sez. Un., 27 marzo 2008 n. 26654. Con tale pronuncia, la Corte suprema ha chiarito che il profitto confiscabile è costituito da qualsiasi vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto, con la precisazione che a tale espressione va attribuito il significato di «*beneficio aggiunto di tipo patrimoniale a superamento dell'ambiguità che il termine vantaggio può ingenerare*».



Pertanto, in primo luogo, il profitto confiscabile deve avere la caratteristica della materialità che si concretizza attraverso un risultato patrimoniale di segno positivo. In secondo luogo, oggetto di confisca sono solamente i beni avvinti da un nesso di pertinenzialità con il reato.

Con riguardo all'aspetto della derivazione causale dal reato come ricordato nella pronuncia tale principio, è stato rivisitato in senso estensivo mediante l'inclusione nella categoria del profitto dei cosiddetti "surrogati" ovvero i beni nei quali il profitto è stato investito. A questo proposito, si ricorda che questa interpretazione estensiva è stata suggellata già in tempi risalenti da Cass. Pen., Sez. un., 25 ottobre 2007 n. 10280.

Come osservato nella pronuncia, tale orientamento, è in linea con la definizione di "provento" di reato contenuta dalla dall'art. 2, n. 1 della Direttiva UE/ 42/2014 in base al quale è *«provento ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile»*.

Va precisato che la definizione di provento contenuta nell'art. 3, n. 1 della Direttiva UE /1260 /2024, la quale è sovrapponibile a quella della precedente direttiva, conferma la possibilità di estendere il profitto confiscabile ai surrogati dell'originario profitto, nonché alle ulteriori utilità.

Nella pronuncia si è comunque rilevato che, nonostante nella nozione di profitto vadano ricompresi anche i beni surrogati, ciò non toglie che deve comunque sussistere ed essere provato il nesso di derivazione dal reato del profitto oggetto di confisca.

#### La confisca diretta del profitto

Come ricordato nella motivazione, la confisca diretta ha ad oggetto il profitto o il prezzo derivante dal reato, mentre quella per equivalente apprende beni diversi sino al valore corrispondente al profitto confiscabile.

Nella pronuncia si è inoltre specificato, aspetto che come si vedrà ha assunto rilievo nella decisione del caso concreto, che la confisca diretta del prezzo e del profitto presuppone sempre *«la prova della derivazione dal reato della res oggetto di ablazione»*.



E anche qualora la confisca colpisca i beni “surrogati”, la confisca può qualificarsi come diretta nella misura in cui sussiste la prova che tali beni provengano dall’impiego del profitto o del prezzo direttamente derivati dal reato.

Riguardo alla funzione, ed è un profilo interessante, la motivazione ha puntualizzato che la tradizionale natura di misura di sicurezza della confisca diretta, legata alla pericolosità intrinseca della cosa, tende a manifestare una valenza diversa quando si tratta di apprendere il profitto del reato.

Ed in tal senso, soprattutto quando oggetto dell’ablazione non sono i beni direttamente derivanti dal reato bensì quelli che ne costituiscono l’investimento, la confisca diretta si allontana dalla figura tradizionale per divenire una misura avente una finalità ripristinatoria ovvero quella di riportare la situazione patrimoniale del reo allo stato in cui era antecedentemente al reato.

#### La natura della confisca per equivalente del profitto

Affrontando il tema della natura della confisca per equivalente, la pronuncia ha dapprima ripercorso la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, in base alla quale tale misura avrebbe natura sanzionatoria. In base al consolidato orientamento, il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente, dal quale discende l’applicazione dello statuto della pena, deriverebbe dall’assenza di un nesso di pertinenzialità fra il reato commesso e il bene appreso. In tal senso, la Corte Costituzionale con l’ordinanza 2.4.2009 n. 97, aveva precisato che *«la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un rapporto di pertinenzialità (inteso come nesso diretto e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole così una natura eminentemente sanzionatoria»*.

Anche di recente le Sezioni Unite, ripercorrendo e avallando le pronunce emesse sul punto sia dalla Corte Costituzionale sia dalla Corte di Cassazione, hanno affermato che la confisca per equivalente *«va considerata una pena come tale assistita da tutte le garanzie prescritte al*



riguardo dall'art. 7 della CEDU» e che si deve declinare «la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria». In tal senso, si veda Cass. Pen., Sez. Un., 29.9.2022 n. 4145.

Tuttavia, come sottolineato dalle Sezioni unite, l'orientamento giurisprudenziale tende ad attribuire alla confisca per equivalente gli aggettivi "afflittiva" e "punitiva", in modo indifferenziato e senza adeguata distinzione. Al riguardo, la pronuncia ha chiarito che qualsiasi ablazione patrimoniale è di per sé afflittiva poiché incide negativamente sulla sfera giuridica di chi la subisce, ma non per questo assume carattere anche punitivo.

La misura, come puntualizzato dalla pronuncia, ha finalità punitiva soltanto se non si limita a sottrarre il vantaggio patrimoniale che il soggetto ha acquisito mediante l'illecito ma determina, invece, un peggioramento della situazione patrimoniale antecedente alla condotta.

Peraltro, la confisca per equivalente posto che si limita ad apprendere l'esatto *tantundem* rispetto al profitto o al prezzo, costituisce un "surrogato" di quella diretta. Ne deriva che la confisca per equivalente ha una natura afflittiva ma non strettamente punitiva.

E su tale aspetto, la motivazione si è soffermata sul contributo apportato dalla fondamentale pronuncia n. 112/2019 della Corte Costituzionale emessa in materia di abusi di mercato in relazione alla confisca amministrativa prevista dall'art. 187- *sexies* T.U.F. Con tale declaratoria è stata dichiarata l'illegittimità del predetto art. 187-*sexies* nella parte in cui prevedeva in relazione alle condotte di *insider trading* la confisca anche per equivalente non solo del profitto ma anche del prodotto dell'illecito, e nella versione precedente alla modifica normativa dovuta al d.lgs 10.8.2018 n. 10, dei beni utilizzati per commetterlo.

Nella richiamata pronuncia, la Corte Costituzionale ha affermato che la confisca del profitto ha natura ripristinatoria mirando a riequilibrare la situazione patrimoniale riportandola allo stato precedente all'illecito. Invece, l'apprensione del prodotto o dei beni utilizzati per commettere il reato, identificati nell'ambito degli abusi di mercato con le somme di denaro investite nella transazione, ha un effetto peggiorativo per il trasgressore. Pertanto, a prescindere dalla forma diretta o per equivalente attraverso la quale la confisca viene attuata, la misura ha carattere punitivo se e nella misura in cui esorbita rispetto ad una finalità meramente ripristinatoria.



In definitiva, la Corte Costituzionale ha fatto chiarezza sul fatto che le confische assumono carattere punitivo solo se infliggono all'autore dell'illecito una limitazione al diritto di proprietà superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito.

Pertanto, anche alla luce della citata pronuncia n. 112, le Sezioni Unite hanno affermato che la confisca del profitto, anche se in forma per equivalente, non ha una effettiva funzione punitiva.

Alla confisca per equivalente può attribuirsi una funzione sanzionatoria, tenuto conto che essa apprende beni slegati dal nesso di pertinenzialità con il reato, ma tale funzione non incide sull'essenza recuperatoria, e dunque non punitiva, della misura.

Del resto, come osservato nella motivazione, non si giustifica come sia possibile *«a fronte di una confisca diretta non punitiva, riconoscere alla corrispondente confisca per equivalente il carattere di confisca punitiva»*.

La pronuncia, non ignora che il d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, inserendo il nuovo comma dell'art. 1-bis all'art. 86 *disp. att.* c.p.p. sembra aver preso posizione in ordine alla natura punitiva della confisca per equivalente, atteso che l'esecuzione della misura ablativa si svolge con le modalità previste per le pene pecuniarie.

Tuttavia, si osserva che, tenuto conto che si tratta di una modifica successiva alla sentenza 112/2019, non solo la scelta legislativa non incrina la prospettiva seguita dalle Sezioni Unite, ma anzi si pone il dubbio della legittimità delle disposizioni normative relative all'esecuzione della confisca per equivalente.

E comunque, come ricordato, la natura non punitiva della confisca per equivalente del profitto è stata confermata dalla sentenza 7/2025 della Corte Costituzionale, nonché dalla pronuncia della Corte Edu del 19.12.2024, Episcopo e Bassani c/Italia nelle quali si è ribadita la natura ripristinatoria e non punitiva della confisca, anche per equivalente, del profitto. Ed entrambe tali pronunce, successive alla decisione delle Sezioni Unite in esame, sono intervenute dopo l'entrata in vigore del predetto comma 1-bis.

La natura diretta o per equivalente della confisca di denaro



Dopo aver illustrato l'articolato assetto normativo, la pronuncia ha affrontato il complesso tema della confisca del denaro, misura che risente della difficoltà di declinare i principi elaborati in materia in ragione della fungibilità del denaro, caratteristica che rende difficoltosa la distinzione tra confisca diretta e per equivalente.

È evidente infatti, che se la caratteristica precipua della confisca diretta è quella della derivazione causale del bene dal reato, nel caso del denaro risulta molto difficile provare con rigore tale derivazione diretta.

La difficoltà di qualificare la confisca del denaro come diretta o per equivalente è dimostrata dai molteplici interventi attraverso i quali le Sezioni Unite hanno cercato di tracciare i principi per delimitare il confine tra confisca diretta e per equivalente.

Ed al riguardo, la motivazione ha ripercorso le numerose pronunce a Sezioni unite che si sono espresse sulla questione ad alcune delle quali si accennerà nel proseguo. In particolare, nell'ambito di tale vasto panorama giurisprudenziale, la motivazione si è soffermata sull'aspetto relativo alla rilevanza, ai fini della distinzione tra confisca diretta e per equivalente, dell'identità fisica dei beni nummari oggetto di ablazione, profilo che è stato per molto tempo al centro di un disallineamento della giurisprudenza.

Ponendo quindi fine ad una questione controversa, la pronuncia in esame ha stabilito che presupposto indefettibile per qualificare la confisca del denaro come diretta è la sussistenza del nesso di derivazione causale delle somme dal reato.

La fungibilità del denaro rende certamente più complesso il tracciamento delle somme ma, e questo vale sia per il profitto sia per prezzo, senza la prova della derivazione causale dal reato, la confisca del denaro non può essere qualificata come diretta.

Ne consegue che la confisca del denaro deve considerarsi per equivalente tutte le volte in cui si smarrisce la rintracciabilità fisica, risultando impossibile dimostrare che quelle somme provengono dal reato.

All'esito di questa disamina, le Sezioni Unite hanno concluso che la confisca del denaro è diretta quando risulta la prova che la somma confiscata è proprio quella derivata dal reato o



che il bene confiscato rappresenta un'utilità economica acquisita successivamente al reato mediante l'investimento dello specifico profitto o del prezzo del reato.

Invece, la confisca del denaro non è configurabile come diretta quando ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti al reato o comunque in tutti i casi in cui non è provato che il denaro sia riconducibile al reato stesso.

A mero titolo esemplificativo, la pronuncia ha affermato che non è diretta la confisca di somme relative a stipendi, emolumenti o pagamenti di prestazioni non collegabili al reato. Così come non è diretta la confisca delle somme ricavate dalla vendita di beni acquistati in epoca antecedente al reato o delle somme confluite su un conto corrente cointestato ma relative ai proventi di uno dei correntisti estraneo al reato.

Pertanto, secondo le Sezioni Unite, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato è qualificabile come diretta soltanto laddove sussista la prova che tale denaro costituisce provento dell'illecito.

Inoltre, la confisca, anche diretta, del profitto o del prezzo *«ha carattere punitivo solo quando eccede il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato»*.

Alla luce dei principi enunciati, la Corte di Cassazione ha affermato che il Giudice per le indagini preliminari è incorso in errore avendo qualificato come diretta la confisca del denaro, quale prezzo o profitto del reato, senza dar conto del fatto che le somme apprese provenivano effettivamente dal reato.

#### L'esclusione del principio solidaristico

Con riguardo alla specifica questione rimessa alle Sezioni unite, la motivazione ha ricordato che secondo l'orientamento maggioritario, sarebbe possibile applicare la confisca per equivalente in capo a ciascun correo dell'intero profitto o prezzo del reato. Tuttavia, come precisato nella pronuncia, nessuno degli argomenti sui quali si fonda tale indirizzo prevalente può essere condiviso.

In primo luogo, non appare sostenibile che l'applicazione del principio solidaristico possa derivare dalla natura sanzionatoria della confisca per equivalente, posto che per le ragioni in



precedenza illustrate la misura in questione rappresenta un mero *surrogato* della confisca diretta e non una pena patrimoniale.

In secondo luogo, il ragionamento secondo il quale il principio di unitarietà della responsabilità concorsuale *ex art. 110 c.p.* giustificerebbe l'ablazione dell'intero profitto in capo a ciascun concorrente è viziato nella premessa. Infatti, nell'ambito della responsabilità concorsuale la pena irrogata a ciascuno dei correi non viene determinata secondo criteri fissi ed uniformi ma in modo graduato ed individualizzato. Ne consegue che, anche ammettendo il carattere punitivo della confisca per equivalente, non sarebbe consentita la sottrazione al correo dell'intero profitto del reato sulla base del principio solidaristico.

Infine, nella motivazione si è escluso che l'istituto della solidarietà passiva, di matrice prettamente civilistica, possa essere richiamato nell'ambito del concorso di persone nel reato. Così come deve riconoscersi che l'istituto della solidarietà per le obbligazioni *ex delicto*, sancita dall'art. 187 c.p., risponde ad una logica che mal si concilia con quella della confisca per equivalente. \_

#### Il principio di proporzionalità

Le Sezioni Unite, e si tratta di un profilo di grande rilevanza, hanno altresì sottolineato che la tesi della solidarietà passiva confligge con il principio di proporzionalità il quale rappresenta un criterio applicativo di ordine generale sia nel diritto interno sia in quello dell'Unione europea.

Conformandosi alla posizione dottrinale più autorevole, la pronuncia ha chiarito che il principio di proporzionalità può assumere una valenza *prospettica* attinente al rapporto tra la misura limitativa dei diritti e la finalità perseguita dalla norma che la prevede oppure *retrospettiva* ed in questo caso va verificato che una misura punitiva non provochi una compressione eccessiva dei diritti fondamentali del destinatario.

Il provvedimento di confisca, come precisato nella pronuncia è comunque soggetto ad un sindacato di proporzionalità. Nel caso di una confisca di natura preventiva o ripristinatoria, il controllo della proporzionalità ha valore prospettico e porta a valutare la congruità del mezzo utilizzato rispetto al fine.



Il principio di proporzionalità applicato alla confisca punitiva ha invece valore retrospettivo ed è volto a verificare che la sanzione sia calibrata adeguatamente rispetto alla gravità del singolo fatto. E su questo piano, è evidente che gli automatismi e le rigidità sanzionatorie sono elementi sintomatici di sproporzione.

Ciò premesso, l'orientamento secondo il quale il concorso di persone nel reato giustificerebbe l'ablazione dell'intero profitto in capo a ciascun correo confligge con il principio di proporzionalità nella sua valenza retrospettiva. Infatti, sottrarre al soggetto beni in misura superiore rispetto all'arricchimento conseguito tramite l'illecito costituisce una misura punitiva che in quanto tale deve essere soggetta ad un giudizio di proporzione. Va da sé che l'applicazione di una indistinta confisca per l'intero profitto del reato, senza arricchimento del singolo reo o comunque applicata in misura superiore al vantaggio economico da questi conseguito, si pone in *«forte tensione con il giudizio di proporzionalità e, più in generale, con il principio di colpevolezza»*.

Pertanto, la confisca per equivalente del profitto complessivamente ricollegabile al reato, non può essere interamente disposta a carico del correo, a meno che non sia accertato che questi ha incamerato tutto il vantaggio patrimoniale, perché così operando la misura ablativa violerebbe il principio di proporzione.

Va peraltro prestata attenzione al fatto che la pronuncia ha espressamente applicato gli anzidetti principi non solo alla confisca per equivalente -tema dell'ordinanza di rimessione- ma alla confisca in generale *«a prescindere dalla sua formale etichetta»*.

In altri termini, seguendo la prospettiva della pronuncia della Corte Costituzionale 112/2019, le Sezioni unite hanno confermato che anche la confisca diretta, se sottrae beni in misura superiore al vantaggio economico ottenuto dal reo, ha natura punitiva e deve quindi rispettare il principio di proporzione.

In definitiva, *«in caso di pluralità di concorrenti, ai fini della confisca diretta o per equivalente avente ad oggetto denaro costituente prezzo o profitto del reato è illegittima ogni forma di solidarietà passiva fra i correi»*.



In conclusione, escluso ogni automatismo, l'applicazione di una confisca sia diretta sia per equivalente, presuppone il puntuale accertamento del concreto vantaggio economico ottenuto dal compartecipe nel reato. E si tratta di una quantificazione che deve essere provata «*non in via presuntiva ma sulla base di un accertamento probatorio concreto in ragione degli atti del processo*».

Da ultimo, qualora sia emerso che ciascuno dei correi abbia conseguito una quota del profitto ma nessuna delle parti sia in grado di quantificare il vantaggio concretamente ottenuto, è ammissibile una “*regola di chiusura*” in base alla quale è consentito ripartire il profitto derivante dal reato in parti uguali tra i correi.

#### L'applicazione dei principi in sede cautelare

Infine, la pronuncia ha precisato che i principi richiamati nella motivazione hanno valenza anche in sede cautelare posto che la misura cautelare, avendo carattere anticipatorio e strumentale, non può incidere sui diritti individuali in misura maggiore rispetto alla portata del provvedimento definitivo.

Ne consegue che la motivazione del provvedimento cautelare ha l'onere di chiarire, oltre alle ragioni che legittimano il sequestro, i motivi per i quali si ritiene che il singolo correo abbia conseguito una determinata quota di prezzo o profitto derivante dal reato.

In altri termini, anche il provvedimento cautelare è soggetto al criterio di proporzionalità nella sua accezione prospettica tesa alla verifica che il mezzo sia complessivamente congruo rispetto a quella funzione anticipatoria che l'ordinamento assegna al sequestro. \_

#### Considerazioni finali

Con la pronuncia in esame, che non appare enfatico definire storica, le Sezioni Unite non si sono limitate a risolvere un contrasto giurisprudenziale, ma, supplendo ad una normativa lacunosa e disorganica, hanno provveduto a stabilire lo statuto della confisca del profitto.

In primo luogo, la pronuncia ha chiarito che la confisca del profitto presuppone sempre la verifica del concreto vantaggio economico ottenuto dal soggetto nei cui confronti viene disposto il provvedimento ablativo. L'affermazione di tale principio ha notevoli ricadute pratiche.



Innanzitutto, ed era la questione rimessa alle Sezioni Unite, nel caso di concorso di persone nel reato non è ammissibile alcuna forma di solidarietà passiva che possa prescindere dalla verifica puntuale dell'arricchimento conseguito da ciascuno dei correi. Questo perché la confisca, diretta o per equivalente, di beni in misura superiore al profitto costituisce una misura punitiva che, in quanto tale, deve essere applicata in osservanza del principio di proporzionalità. Per inciso, appare significativo il richiamo al principio di proporzionalità, che deve ormai considerarsi un requisito di sistema dell'ordinamento costituzionale italiano in relazione ad ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo. La confisca disposta nei confronti del correo per un importo pari al profitto complessivo generato dal reato indipendentemente dall'effettivo arricchimento conseguito dal correo, si traduce inevitabilmente in una pena non graduata ed in quanto tale in contrasto con il canone di proporzionalità.

Peraltro, quella del concorso di persone nel reato non è l'unica situazione nella quale appare applicabile il criterio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale una confisca senza arricchimento non appare compatibile con il principio di proporzionalità. Alla luce del criterio affermato, a titolo esemplificativo anche nell'ipotesi in cui la persona fisica abbia agito per conto della persona giuridica, la confisca disposta nei suoi confronti dovrà in ogni caso essere rapportata all'effettivo vantaggio patrimoniale conseguito dalla persona fisica mediante la condotta illecita.

In secondo luogo, in linea con la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, la pronuncia ha affermato che l'attribuzione alla confisca di una funzione punitiva o ripristinatoria deriva non dalla forma diretta o per equivalente con la quale è applicata, bensì dal fatto che essa sia o meno circoscritta al concreto profitto conseguito dal reo. Come precisato al riguardo, le modalità con cui si sottrae al reo l'arricchimento illecito costituiscono solo *«l'abito indossato dalla misura nella singola occasione»*. In pratica, la confisca per equivalente ha mera natura ripristinatoria e non punitiva se si limita a sottrarre al reo beni per un valore equivalente al profitto. A questo riguardo, appare opportuna una riflessione atteso il rischio che questa nuova prospettiva possa ingenerare un equivoco.



Come chiarito dalle Sezioni Unite, la confisca per equivalente disposta in misura circoscritta al profitto assolve ad una funzione recuperatoria e non punitiva. Tuttavia, il fatto che tale misura si applichi a beni che non sono avvinti da nesso di pertinenzialità gli assegna comunque una natura sanzionatoria. In tal senso, la pronuncia al punto 11 ha precisato che la confisca del profitto *«ha funzione sanzionatoria nella misura in cui colpisce beni che non hanno derivazione dal reato»*.

A fronte della funzione sanzionatoria della confisca per equivalente, ancorché non punitiva in senso stretto, si deve ritenere confermato il consolidato orientamento in base al quale l'applicazione di tale misura deve essere assistita dalle garanzie della pena ovvero il principio della riserva di legge, l'irretroattività e il divieto di interpretazione estensiva o analogica.

Infine, la pronuncia ha voluto rimarcare che la qualificazione della confisca come diretta o per equivalente, si deve rigorosamente fondare sulla sussistenza, o meno, del nesso di derivazione diretta dal reato dei beni oggetto della confisca. E si osserva che appare encomiabile aver ripristinato la distinzione tra le due forme di confisca tenuto conto del diverso regime giuridico in base al quale è disposta l'adozione di tali diverse misure.

Alla luce di questa distinzione, le Sezioni Unite hanno impostato i criteri in base ai quali la confisca di denaro va definita come diretta o per equivalente, prendendo le distanze dall'orientamento sviluppatosi, con varie angolazioni, sul tema. Al fine di apprezzare la portata innovativa della pronuncia con riferimento a questo aspetto, si richiamano le pronunce che hanno maggiormente contribuito al formarsi del precedente indirizzo giurisprudenziale.

Al riguardo va innanzitutto ricordata Cass. pen. Sez. Un. 26.6.2015, n. 316179, Lucci la quale -ricependo il principio già enunciato da Cass. pen. Sez. Un. 30.1.2014, n. 10561, Gubert-aveva affermato che, essendo il denaro un bene fungibile, qualora sia reperito nel patrimonio del soggetto *«non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato»*.

Successivamente, la pronuncia Cass. pen. Sez. Un., 18.11.2021 n. 42415, Coppola, aveva sostenuto che qualora nel patrimonio del soggetto sia rinvenuto del denaro *«tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua*



*adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione».* Con affermazione icastica, divenuta *leitmotiv* nelle successive pronunce, era stato detto che *«la confisca insegue non le banconote, ma la somma di denaro quale entità che incrementa il patrimonio del reo».*

In pratica, la pronuncia Lucci aveva autorizzato una semplificazione probatoria affermando che la presenza di denaro nel patrimonio del reo determina il sorgere di una presunzione di derivazione diretta dal reato. In modo più *tranchant*, la pronuncia Coppola aveva decretato che l'apprensione del denaro rinvenuto nel patrimonio del soggetto costituisce confisca diretta senza alcuna possibilità di prova contraria volta a dimostrare l'origine lecita delle somme. A seguito di quest'ultima pronuncia, si era affermato un orientamento in base al quale, come precisato da Cass. pen. 23.2.2023 n. 25275, la confisca del denaro va sempre qualificata come diretta anche se le somme rinvenute provengono da attività lecite e sono entrate nel patrimonio dell'indagato successivamente rispetto alla commissione del reato. In pratica, come precisato nella ricordata pronuncia, il sequestro finalizzato alla confisca del denaro quale profitto o prezzo del reato *«genera in ogni caso un vincolo permanente di valore sulle consistenze pecuniarie anche future del soggetto ad esso sottoposto».*

La pronuncia in esame, capovolgendo questa impostazione, ha ristabilito due punti fermi in tema di confisca del denaro.

Il primo è che, la confisca del denaro può qualificarsi come diretta soltanto se risulta che le somme apprese sono proprio *quelle* provenienti dal reato posto che la fungibilità del bene rende più difficoltosa ma non impedisce la tracciabilità. Di conseguenza, non potrà considerarsi confisca diretta l'apprensione di somme di denaro già presenti nel patrimonio del reo al momento del reato oppure entrate successivamente, e quelle che comunque non risultino collegate al reato.

Inoltre, sul piano probatorio, la pronuncia ha chiarito una volta per tutte che incombe sull'accusa l'onere probatorio di dimostrare il nesso di derivazione del denaro dal reato in questione, senza possibilità di avvalersi di presunzioni o semplificazioni probatorie. In



assenza di tale prova, l'apprensione delle somme di denaro non può qualificarsi come confisca diretta.

È appena il caso di osservare che la pronuncia appare di notevole importanza sia sul piano dei principi sia in relazione ai risvolti pratici. Si pensi, ad esempio, all'ambito dei reati tributari la cui condotta illecita si traduce nel mancato pagamento dell'imposta dovuta, con la conseguenza che il profitto del reato si identifica con il risparmio fiscale. Infatti, posto che il risparmio fiscale di norma si confonde con il resto del patrimonio nella disponibilità del reo senza che sia possibile individuare quale sia la somma derivante dall'illecito tributario, la confisca corrispondente all'imposta evasa non potrà che essere disposta nella forma per equivalente. Del resto, si ricorderà che proprio per dissipare ogni incertezza in ordine alla confiscabilità del risparmio conseguente all'illecito fiscale, a suo tempo era stato introdotto l'art. 1, co. 143, legge 24 dicembre 2007 n. 244, che aveva esteso ai reati tributari l'art. 322-ter c.p.

In conclusione, numerosi appaiono all'orizzonte gli sviluppi di questa fondamentale pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno tracciato le coordinate in tema di confisca del profitto, che permetteranno di orientarsi meglio nell'arcipelago, sempre più frastagliato, delle misure patrimoniali.

Roma, 17 aprile 2025

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione UCPI